

R.D. 3-3-1934 n. 383
Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 1934, n. 65, S.O.

Capo IV

Della finanza e contabilità

84. [I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

Nulla è innovato, per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, alle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.

L'amministrazione separata dei terreni assegnati ad una frazione è affidata dal prefetto ad un commissario, scelto, di regola, tra i frazionisti ⁽⁹⁵⁾ ⁽⁹⁶⁾.

(95) Comma abrogato dall'*art. 5, L. 17 aprile 1957, n. 278*.

(96) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*. L'*art. 275* dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti a disposizioni del presente decreto, contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, si intendano effettuati ai corrispondenti articoli del suddetto *D.Lgs. n. 267/2000*.

Precedentemente:

- *l'art. 13, R.D.L. 4 aprile 1944, n. 111* aveva abrogato le norme del presente testo unico contrarie o incompatibili con esso;

- *l'art. 9, L. 21 dicembre 1978, n. 843* aveva disposto la cessazione dell'efficacia delle disposizioni del presente testo unico a decorrere dall'anno 1979;

- *l'art. 64, comma 1, lettera c), L. 8 giugno 1990, n. 142* aveva abrogato il presente provvedimento, salvo gli articoli 6; 18, primo comma; 19; 20; 23, primo comma; 24; 84; 87, primo comma; 89; 96; da 106 a 110; 140, primo comma; 142, primo comma; 147; 155; 279; e, limitatamente alle funzioni della commissione centrale per la finanza locale previste da leggi speciali, gli articoli da 328 a 331.